

MOGLIARI
SALUTE 18



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI
SANTARIE

N. DGRUPS/VII I 8 d.p

Disposta al Foglio del
N. _____

Ministero della Salute

0007525-P-14/03/2008

19

DGRUPS



12516235

All'Ordine provinciale dei medici chirurghi e
degli odontoiatri di Siracusa
Corso Gelone 103
96100 Siracusa
c.a. dott. Dario Di Paola
Presidente CAO

OGGETTO:

Richiesta parere implantologia.

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI SIRACUSA	
PROT. N.	554
19 MAR 2008	

Si fa riferimento alla lettera pari oggetto, in data 25 gennaio 2008 (prot. 273), con la quale, nel segnalare il caso di due medici chirurghi, specialisti in chirurgia maxillofacciale, iscritti all'albo dei medici e non all'albo degli odontoiatri, che praticano interventi di implantologia dentale, si chiede a questo Dicastero se detti professionisti possano legittimamente svolgere dette attività.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Con legge 409/85 è stata istituita in Italia la professione di odontoiatra. In base all'articolo 2 di detta legge "formano oggetto della professione di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e riabilitazione odontoiatrica".

Detta legge, di recepimento di direttive comunitarie (78/686/687/CEE) ha operato una netta separazione tra la figura professionale dell'odontoiatra e quella del medico chirurgo.

Tali disposizioni trovano conferma nella direttiva 2005/36/CE recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206.

Ciò premesso si rappresenta che già in passato è stata sollevata la questione relativa alla possibilità che i medici chirurghi, specialisti in chirurgia maxillofacciale, potessero esercitare l'odontoiatria, in virtù di alcuni contenuti formativi comuni o assimilabili a quelli del corso di laurea in odontoiatria.

Al riguardo però si è già espressa la Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 4466/05, nel riconoscere autonomia professionale tra l'odontoiatria e la chirurgia maxillofacciale, ha escluso che i relativi percorsi formativi, pur potendo alcuni di essi avere contenuto comune o comuni basi propedeutiche, siano fungibili.

La fungibilità è esclusa anche dal fatto che non è prospettabile che l'odontoiatra possa effettuare interventi di chirurgia maxillofacciale.

Nel merito della questione posta da codesto Ordine, a parere dello scrivente, l'implantologia dentale è una metodica di riabilitazione odontoiatrica e rientra, come tale, nelle competenze specifiche dell'odontoiatra e, come diritto acquisito, di una particolare categoria di medici chirurghi iscritti all'albo degli odontoiatri.

Si esclude quindi che l'implantologia dentale possa essere praticata dai medici chirurghi specialisti in chirurgia maxillofacciale.

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Leonardi

